

Penale Sent. Sez. 4 Num. 13350 Anno 2018

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Relatore: MICCICHE' LOREDANA

Data Udiienza: 09/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ANNUITO ROSARIO nato il 25/04/1976 a ROMA

avverso l'ordinanza del 27/11/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO

Il P.G. Romano Giulio conclude per il rigetto.

Udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava, all'esito di istanza di riesame presentata dagli indagati Annuito Rosario e Sforzini Daniele, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con la quale veniva disposta, per entrambi, la misura cautelare in carcere, in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e ad alcuni reati fine.

2. A Rosario Annuito, unico odierno ricorrente, veniva contestato il ruolo di partecipe nel reato associativo, in quanto, come appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso l'aeroporto di Fiumicino, agevolava i corrieri di droga provenienti dall'estero per consentire loro di evitare i controlli di frontiera. Venivano allo stesso contestati altresì due reati fine, consistiti nell'aver concorso nell'importazione di 6 chilogrammi di cocaina in data 27 marzo 2016 e di oltre 16 chilogrammi della stessa sostanza in data 1 maggio 2016.

3. Entrambi i giudici della cautela ritenevano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato. In particolare, in occasione dell'importazione del 1 maggio 2016 (capo C dell'imputazione), veniva tratto in arresto il corriere della droga Sciarra Enricomaria, da qualche mese sottoposto ad osservazione da parte della P.G. In tale occasione, il servizio di osservazione, pedinamento e controllo della P.G. ha permesso di verificare gli spostamenti effettuati da Annuito nelle fasi precedenti e successive l'arrivo del volo di Sciarra, spostamenti verificati altresì dai filmati delle telecamere di sicurezza dell'aeroporto. Egli si recava a perlustrare i bagni, luogo ove solitamente prendono posizione appartenenti alla GdF per un preliminare controllo sui passeggeri provenienti da località a rischio, per poi portarsi presso lo sbarco dei passeggeri. Il quadro indiziario risultava avvalorato altresì dal controllo delle utenze telefoniche dello Sciarra e dell'Annuito, dal quale emergeva uno scambio di messaggi assolutamente inequivoco circa l'accordo esistente fra i due per il passaggio della linea di frontiera, nonché dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dallo stesso Sciarra, che ammetteva esplicitamente di aver potuto contare, in svariate occasioni, sull'aiuto fornito da Annuito per introdurre la droga nel Paese.

3.1. Quanto al reato fine di cui al capo B dell'imputazione, ossia l'importazione di stupefacente avvenuta in data 27 marzo 2016, il grave quadro indiziario pendente sull'indagato fa nuovamente capo alle dichiarazioni dello Sciarra e alle risultanze dell'analisi della sua utenza telefonica, dalla quale risulta aver ricevuto informazioni riservate, verosimilmente comunicate proprio dall'Annuito, relative ai lavori di ristrutturazione per la riorganizzazione dell'area degli arrivi e la dislocazione dei locali in uso alla Polizia che erano in corso in quel periodo. Completano il compendio

indiziario le immagini video in cui si vede lo stesso Sciarra contare denaro per 60.000 euro la sera del 29 marzo, somma che lo stesso ha poi dichiarato di aver diviso in tre parti, una delle quali destinata a Rosario Annuito.

3.2. Analoghe considerazioni, infine, sono state effettuate anche con riferimento al reato associativo (capo A dell'imputazione). Il quadro indiziario fa nuovamente capo alle dichiarazioni dello Sciarra, comprovate da riferimenti esterni, quali, in particolare, l'aver il poliziotto fatto in modo, in tutte le occasioni di importazione messe a segno, di trovarsi di turno a Fiumicino, anche provvedendo a scambiarlo opportunamente con colleghi. Nello specifico, infatti, dalle dichiarazioni del corriere emerge la presenza di un'organizzazione finalizzata al narcotraffico internazionale, in grado di contare su un referente nella Repubblica Dominicana, tale Finocchiaro Luca, presunto capo dell'associazione, le cui dichiarazioni concorrono a rinforzare l'ipotesi accusatoria.

4. I giudici della cautela convenivano altresì nel ritenere sussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod.proc.pen. In tal senso deponevano i numerosi elementi che inducevano a ritenere che Annuito non operasse da solo nell'agevolazione dell'importazione di droga, ma che potesse contare su altri soggetti, poliziotti o meno, non identificati, e che ancora, presumibilmente, operano presso lo scalo aeroportuale. Inoltre, la stessa personalità dell'indagato, poliziotto clamorosamente venuto meno al proprio ruolo di pubblico ufficiale, si palesava decisamente infida e disponibile a qualsiasi compromesso. Decidere, infatti, di entrare a far parte di una banda di narcotrafficienti ha, per un poliziotto in particolare, il significato di disponibilità completa al delitto, disponibilità che si può facilmente tradurre nella concreta possibilità di tornare a commettere fatti analoghi a quelli per cui si procede.

5. L'indagato Annuito Rosario, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone tempestivo ricorso per cassazione ex art. 311 cod.proc.pen.

6. Con unico motivo di ricorso, il prevenuto lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. c), cod.proc.pen., violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. In particolare, infatti, non sussisterebbe alcuna esigenza cautelare, essendo decorso, fra l'arresto dello Sciarra (avvenuto il 1 maggio 2016) e l'applicazione della misura cautelare all'Annuito (avvenuta il 7 novembre 2017), un notevole lasso temporale, non contraddistinto da ulteriori condotte poste in essere dall'Annuito dalle quali evincere un potenziale pericolo di reiterazione del reato. Conseguentemente, difetterebbe il requisito, introdotto dalla l. 47/2015, dell'attualità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., non risultando l'esistenza di indici recenti che

lascino ritenere comunque effettivo il pericolo della concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.

6.1. In particolare, richiamando la specifica disciplina sancita dall'art. 275, c. 3, terzo periodo, cod.proc.pen. in relazione alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere nel caso di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, si osserva come, nel caso di specie, la presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari venga superata da apposita prova contraria, incentrata proprio sulla mancanza di attualità e concretezza del *periculum libertatis*. Allo scopo si sottolinea come sia passato più di un anno dallo svolgimento della presunta attività criminosa, come l'indagato, incensurato, sia stato trasferito dall'ufficio controllo passaporti alla sezione sicurezza dell'aeroporto, come non risulti che egli avesse mai avuto contatti con altri coimputati ad eccezione dello Sciarra, con il quale, peraltro, risultano cessati tutti i rapporti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
2. Giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti *de libertate*, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).
 - 2.1. Con particolare riferimento all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod.proc.pen., si afferma costantemente in giurisprudenza che il pericolo di reiterazione criminosa si apprezza in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, P.M. in proc. Pincheira, Rv. 243464). Peraltro, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2009, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n.

9894 del 16 febbraio 2016, Rv. 266421). In particolare, dunque, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, n. 44946 del 13 settembre 2016, Draghici ed altro, Rv. 267965). Infatti, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod.proc.pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23 febbraio 2016, Stamegna, Rv. 267785; Sez. 6, n. 3043 del 27 novembre 2015, Esposito ed altri, Rv. 265618).

2.2. Da ciò segue che il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 24897 del 10 maggio 2013, Sisti, Rv. 255832; Sez. 2, n. 45213 del 8 novembre 2007, Lombardo, Rv. 238518).

2.3. Quanto, poi, alle specifiche esigenze cautelari collegate al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed alle relative presunzioni, occorre ribadire che per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, l'art. 275, c. 3 cod.proc.pen. prevede un regime di presunzioni sia con riferimento alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento all'adeguatezza della misura da adottare, che limita la discrezionalità del giudice nella scelta della misura. Se sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione ad un contesto associativo ex art. 74, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Pertanto, è ammessa la prova contraria con riferimento sia alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento alla idoneità della sola custodia a garantirle. La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 9 gennaio 2013, Scarfò, Rv. 256388).

3. Ciò premesso, la decisione del giudice del riesame fa corretta applicazione dei principi anzidetti. L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Sez. 4, n. 51716 del 16 ottobre 2013, Amodio ed altri, Rv. 257906; Sez. 4, n. 36341 del 15 maggio 2014, Savasta ed altri, Rv. 260268).

3.1. Di conseguenza, il mero decorso di un lasso di tempo considerevole fra la commissione del reato e l'applicazione della misura non è elemento idoneo a vincere alcuna delle presunzioni di cui all'art. 275, c. 3, cod.proc.pen., nemmeno sotto il profilo, parzialmente innovativo, dell'attualità del *periculum libertatis* ex art. 274, lett. c), cod.proc.pen. Ciò in considerazione del fatto che - come opportunamente rimarcato dai giudici di merito - l'odierno ricorrente, a causa del proprio venir meno al ruolo di pubblico ufficiale, decidendo di entrare a far parte di una banda organizzata di narcotrafficienti, ha manifestato con nettezza la propria totale disponibilità al delitto, la quale potrebbe ben tradursi nella concreta possibilità di tornare a commettere fatti analoghi a quelli censurati. Il sodalizio criminoso che caratterizza l'associazione di narcotrafficienti, infatti, appare totalmente accettato dall'Annuito, già dimostratosi disponibile a qualsiasi compromesso, sì da poter affermare che l'attualità dell'esigenza cautelare - intesa come valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - risulti senz'altro sussistente.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e l'Annuito Rosario condannato al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, c. 1-ter, disp. att. del cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1-ter, disp. att. del cod.proc.pen.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2018.

Il Consigliere estensore

Loredana Micciché



Il Presidente

Rocco Marco Blaiotta

